

Ai gentili clienti
Loro sedi

Ufficializzata la proroga dei versamenti di Unico 2016 ma non per tutti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), **è stata predisposta la proroga dei termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016 in scadenza oggi 16.06.2016. La proroga non è prevista per tutti ma solo per i contribuenti interessati dagli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a **5.164.569 euro**) **a prescindere dall'esistenza di cause di esclusione o inapplicabilità**, ivi compresi **i contribuenti minimi (e contribuenti forfettari) se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore ancorchè essi ne siano esclusi**. Per tali contribuenti **sono differiti**, pertanto, i **versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni** i cui termini sono fissati al 16 giugno 2016. Quindi, **non solo IRPEF e IRES**, ma **anche**, per esempio, **la cedolare secca sugli affitti**, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (**IVIE**) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (**IVAFE**). I versamenti **dovranno essere effettuati entro il 6 luglio 2016 senza alcuna maggiorazione oppure dal 7 luglio al 22 agosto (poiché il 20 cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40%**. **I contribuenti "estranei" agli studi di settore** (sia essi persone fisiche che soggetti diversi) **sono esclusi dalla proroga in esame e**, pertanto, **saranno tenuti al rispetto dei termini ordinari**: i) **16.06.2016, senza maggiorazione di interessi**; ii) **18.07.2016, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo**. Si tratta, ad esempio: *i)* delle **persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti"**; *ii)* dei **contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore**; *iii)* dei **contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri**; *iv)* degli **imprenditori agricoli titolari solo di reddito**

agrario.

Premessa

Un D.P.C.M. in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale **dispone la proroga – al 6 luglio 2016 - del termine entro il quale è possibile effettuare**, senza maggiorazione, **i versamenti risultanti dai modelli UNICO e IRAP 2016 per i contribuenti soggetti agli studi di settore** che dichiarano **ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a **5.164.569 euro**) a **prescindere dall'esistenza di cause di esclusione o inapplicabilità**.

Per tali contribuenti **sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati a oggi 16 giugno 2016**. Quindi, **non solo IRPEF e IRES**, ma anche, ad esempio, **la cedolare secca sugli affitti, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)**.

Osserva

I versamenti **dovranno essere effettuati:**

- **entro il 6 luglio 2016** senza alcuna maggiorazione oppure;
- **dal 7 luglio al 22 agosto 2016 (poiché il 20 agosto cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40%**.

Contribuenti interessati dalla proroga

Possono approfittare della proroga in commento, **i contribuenti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:**

Condizioni richieste per l'esonero

I condizione	Esercizio di attività economica per la quale sia stato elaborato lo studio di settore .
II condizione	Ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito , per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente 5.164.569,00 euro).

Possono, altresì, aderire alla proroga anche i soggetti per i quali operano:

→ **cause di esclusione dagli studi di settore**, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro

Esempio

Inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc..

→ **cause di inapplicabilità** degli studi stessi.

Esempio

Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc..

La proroga riguarda anche i **lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali** che adottano il regime fiscale agevolato dei c.d. "nuovi **contribuenti minimi**" e dei c.d. **contribuenti forfettari** se svolgono **attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore ancorchè essi ne siano esclusi**.

La proroga interessa anche i **soggetti che partecipano a società**, associazioni e imprese che **devono dichiarare redditi "per trasparenza"**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Esempio

Si tratta, sostanzialmente, **delle seguenti tipologie di contribuenti**:

- i **soci di società di persone**;
- i **collaboratori di imprese familiari**;
- i **coniugi che gestiscono aziende coniugali**;
- i **componenti di associazioni tra artisti o professionisti** (es. professionisti con studio associato);
- i soci di **società di capitali "trasparenti"**.

Va rilevato che anche i **soci di srl non in regime di trasparenza fiscale**, ma che devono comunque applicare un **regime di trasparenza ai fini contributivi** nell'ambito della compilazione del **quadro RR** del modello UNICO 2016, **possono beneficiare della proroga per il versamento del saldo 2015 e del primo acconto 2016 dei contributi INPS artigiani e commercianti**, dovuti per la quota di reddito eccedente il minimale. Attenzione, però che, come chiarito dalla risoluzione

dell’Agenzia delle Entrate 25 settembre 2013 n. 59/E, **il differimento interessa esclusivamente il versamento dei suddetti contributi INPS**, mentre **le imposte** (es. **IRPEF** e relative addizionali, cedolare secca) **rimangono dovute alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.**

SOGGETTI A CUI SI APPLICA LA PROROGA		
Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore	Persone fisiche	Tutti coloro che esercitano attività per cui è stato elaborato uno studio di settore (anche se esistono cause di esclusione o non applicazione).
		Contribuenti minimi
		Contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015)
	Organismi collettivi	Tutti coloro che esercitano attività per cui è stato elaborato uno studio di settore (anche se esistono cause di esclusione o non applicazione). Tra questi: → soci di società di persone; → associati di associazioni tra artisti o professionisti; → i collaboratori di imprese familiari; → coniugi di aziende coniugali; → soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.

Contribuenti esclusi dalla proroga

I contribuenti “estranei” agli studi di settore (sia essi persone fisiche che soggetti diversi) **sono esclusi dalla proroga e, pertanto, saranno tenuti al rispetto dei termini ordinari:**

- **del 16.6.2016 senza maggiorazione di interessi;**
- **ovvero del 18.7.2016 poiché il 16.07 cade di sabato** (30 giorni successivi al 16.6.2016), **con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.**

Esempio

Si tratta, ad esempio:

- delle **persone fisiche che non esercitano attività d’impresa** o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- dei **contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo** per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore;
- dei **contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri;**

→ degli **imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario**.

Si evidenzia, altresì, che **non possono beneficiare della proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno 2016 avvalendosi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, in quanto le stesse sono naturalmente tenute ad effettuare i versamenti entro il 18.07 (poiché il 16 cade di sabato) ovvero 22.08 (poiché il 16 cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40%.

Sono, quindi, **escluse dalla proroga, le società che, approvando il bilancio nel mese di giugno (entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), devono effettuare i versamenti entro il 18.07.2016** (22.08.2016 con la maggiorazione dello 0,40%).

Esempio

Per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali il **termine "ordinario"** di versamento del saldo IRES ed IRAP è, infatti, **collegato alla data di approvazione del bilancio**, come schematizzato nella tabella seguente.

Approvazione bilancio 2015	Termine ordinario di versamento	Termine differito con lo 0,4%
Entro il 30.04.2016	16.06.2016	18.07.2016 (entro il 30° giorno successivo considerato che l'originaria scadenza del 16.07. cade di sabato)
Entro il 29.06.2016 (rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.): ↘ approvazione a maggio; ↘ approvazione a giugno.	Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio ↘ 16.06.2016 ; ↘ 18.07.2016 (il 16 cade di sabato).	Entro il 30° giorno successivo ↘ 18.07.2016 (il 16 cade di sabato); ↘ 20.08.2016 .
Entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio (periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).	Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.	Entro il 30° giorno successivo.
Entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio in caso di rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 C.c. (periodo d'imposta non	Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.	Entro il 30° giorno successivo.

coincidente con l'anno solare).

Proroga dei termini e versamenti interessati dalla proroga

Come anticipato in premessa, i contribuenti beneficiari della proroga possono effettuare i versamenti delle imposte entro le seguenti date.

UNICO 2016- IL NUOVO CALENDARIO		
Soggetti	Adempimento	Scadenza
Persone fisiche interessate dagli studi di settore	Versamento a saldo 2015 e prima rata di acconto per il 2016	6 luglio 2016 (scadenza modificata)
	Versamento a saldo 2015 e prima rata di acconto per il 2016 con maggiorazione dello 0,40%	Dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016 (poiché il 20 cade di sabato) (scadenza modificata)
Soggetti collettivi "interessati" dagli studi di settore	Versamento a saldo 2015 e prima rata di acconto per il 2016	6 luglio 2016 (scadenza modificata)
	Versamento a saldo 2015 e prima rata di acconto per il 2016 con maggiorazione dello 0,40%	Dal 6 luglio al 22 agosto 2016 (poiché il 20 cade di sabato) (scadenza modificata)

Nello specifico, **sono differiti all'06.7.2016 o al 22.8.2016** (con la maggiorazione dello 0,4%) i **termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016**, ovvero i termini collegati alle scadenze previste per le imposte sui redditi.

PAGAMENTI INTERESSATI DALLA PROROGA

Il saldo 2015 e l'eventuale primo acconto 2016 dell'IRPEF o dell'IRES.

Il saldo 2015 e l'eventuale primo acconto 2016 dell'IRAP.

Il saldo 2015 dell'addizionale regionale IRPEF.

Il saldo 2015 e l'eventuale acconto 2016 dell'addizionale comunale IRPEF.

Il saldo 2015 e l'eventuale primo acconto 2016 della "cedolare secca sulle locazioni".

Il saldo 2015 dell'imposta sostitutiva del 15% e l'eventuale primo acconto 2016 dell'imposta

sostitutiva del 15% (o 5% se "start up") dovuta dai "contribuenti forfettari".

Il saldo 2015 e l'eventuale primo acconto 2016 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai "nuovi contribuenti minimi".

Il saldo 2015 dell'imposta sostitutiva sul capital gain e dell'imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti privati.

Il saldo 2015 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui.

Le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.

L'iva dovuta per l'adeguamento agli studi di settore (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%).

Il saldo 2015 e l'eventuale primo acconto 2016 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE).

Il diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese.

Versamento del Saldo Iva 2015 derivante dal Modello Unico 2016

I contribuenti, sia persone fisiche che soggetti diversi, **che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2016** possono effettuare il pagamento del saldo IVA per il periodo di imposta 2015 **entro il termine previsto per il versamento delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione unificata stessa** (es. IRPEF o IRES), **maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2016 e fino al 16.6.2016.**

Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle altre imposte derivanti dalla dichiarazione unificata, **l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2016 e fino al 16.6.2016.**

Esempio

Si ipotizzi il caso di un contribuente che decida di beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA:

→ **entro il 6.7.2016**, in tal caso il **versamento deve essere maggiorato dell'1,2%** (0,4% per i periodi 16.3 - 16.4, 16.4 - 16.5 e 16.5 - 16.6);

→ **entro il 22.8.2016** (poiché il 20 cade di sabato), il **versamento deve essere maggiorato dell'1,2% per il differimento fino al 6.7.2016** e su **tale maggiorazione dell'1,2%** è dovuta l'**ulteriore maggiorazione dello 0,4%** per il differimento dal **7.7.2016 al 22.8.2016.**

Versamento dei Contributi Inps di Artigiani, Commercianti E Professionisti

In relazione ai **contribuenti che possono beneficiare della proroga**, i suddetti termini dell'06.7.2016 e del 22.8.2016 (con la maggiorazione dello 0,4%) si applicano **anche al versamento del saldo per il 2015 e del primo acconto per il 2016 dei contributi dovuti da:**

- **artigiani;**
- **commercianti;**
- **professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS.**

Esempio

Come sopra accennato, secondo quanto era stato chiarito dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173, e successivamente dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 25 settembre 2013 n. 59/E, **il differimento all'6.7.2016** (ovvero al 22.8.2016 con la maggiorazione dello 0,4%) **si applica anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:**

- **interessate dalla proroga in esame;**
- **ma che non applicano il regime di "trasparenza fiscale".**

Infatti, poiché tali soci determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore. **Tale proroga è però strettamente legata ai suddetti versamenti contributivi e non può estendersi ad altri importi dovuti** (es. IRPEF e relative addizionali o imposte sostitutive) **che non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.**

Versamento del diritto camerale

Oltre al versamento di Irpef, Ires, Irap, saldo Iva per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata, contributi previdenziali, acconto del 20% dell'imposta dovuta sui redditi a tassazione separata e imposte sostitutive, **la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA 2016**, come ribadito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30.05.2011, n. 103161, **nella quale viene esplicitato che il termine per il versamento del diritto annuale è legato al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.**

Rateizzazione dei versamenti di Unico 2016

Come di consueto, anche per Unico 2016 è possibile effettuare il **versamento:**

- **in un'unica soluzione entro il nuovo termine stabilito del 06.07.2016;**

→ ovvero **in rate di pari importo**, a condizione che il versamento rateale si concluda entro il mese di novembre.

Le **rate successive alla prima** devono essere pagate:

→ **entro il giorno 16** di ciascun mese di scadenza → per i **titolari di partita Iva**;

Osserva

Si segnala che, per effetto della proroga, **slitta solo il termine per il pagamento in un'unica soluzione e per l'importo della prima rata, mentre restano fermi i termini per il pagamento delle rate successive alla prima**. Pertanto, **i soggetti titolari di partita Iva che optano per la rateizzazione** dovranno versare la **prima rata** alla scadenza del **06.07.2016** e la **seconda rata** già alla scadenza del **18.07.2016** (poiché il 16 cade di sabato). Per i titolari di partita Iva, persone fisiche e gli altri contribuenti interessati dagli studi di settore, che pagano la prima rata entro il 22 agosto 2016 (poiché il 20 cade di sabato), la seconda rata scade il 16 settembre 2016.

→ **entro la fine di ciascun mese** → per i **non titolari di partita IVA** (tra cui si ricorda che rientrano anche i soci/associati di società di persone e soggetti equiparati, nonché i collaboratori d'impresa familiare).

Osserva

Per i **non titolari di partita Iva**, persone fisiche e gli altri contribuenti interessati dagli studi di settore, che pagano la **prima rata entro l'6 luglio**, la **seconda rata scade il 31 luglio 2016**.

Per i **non titolari di partita Iva**, persone fisiche e gli altri contribuenti interessati dagli studi di settore, che pagano la **prima rata entro il 22 agosto 2016 (poiché il 20 cade di sabato)**, la **seconda rata scade il 31 agosto 2016**.

Resta ovviamente inteso che, la rateizzazione dei versamenti di unico comporta il pagamento degli interessi, occorre, quindi, **ricalcolare gli interessi dovuti mensilmente** a partire dalla seconda rata, considerando che gli interessi sono dovuti in misura forfetaria, a prescindere dal giorno di pagamento, e sono calcolati applicando il c.d. "**metodo commerciale**", che considera i giorni dell'anno 360 e tutti i mesi di 30 giorni

Versamenti esclusi dalla proroga

Si precisa, infine, che sono in ogni caso **esclusi** dalla proroga in esame, in particolare, i versamenti riguardanti:

- la **prima rata** dell'**IMU** e della **Tasi** dovuta per il 2016 la cui scadenza è quindi confermata al **16.6.2016**;
- l'intero ammontare, ovvero la prima rata, dell'imposta sostitutiva del 8% dovuta per l'**affrancamento** delle **partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti all'1.1.2016**, al di fuori dell'ambito d'impresa, in quanto la scadenza naturale per il versamento dell'imposta sostitutiva è fissata al 30.06 e non al 16 giugno. Scadenza che, dunque, rimane confermata all'**30.06.2016**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO